

#### Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita **CRESCERE PORTIERE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - ETS** con sede in Brescia, via Camillo Brozzoni n. 9.

#### Art. 2 - Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro, ha lo scopo di promuovere con finalità agonistiche, sportive e propagandistiche la pratica del calcio a carattere dilettantistico con particolare riferimento al ruolo del portiere.

L'Associazione prevede inoltre l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive secondo le norme della F.I.G.C.

L'Associazione si propone di valorizzare lo sport del calcio collaborando con le famiglie, con società e associazioni sportive, con le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative per implementare i servizi da loro offerti.

Nel perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può inoltre:

- acquisire, condurre in locazione e/o gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidati in gestione da enti pubblici o privati;
- effettuare ogni altra attività, anche commerciale, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti;
- costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali.

I colori sociali sono: bianco e azzurro.

#### Art. 3 - Natura e Statuto

La Associazione non ha fini di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale.

Lo statuto e le sue modifiche sono deliberati dalla Assemblea ed eventualmente soggetti all'approvazione della F.I.G.C..

L'Associazione accetta le norme e le direttive del C.O.N.I. nonché lo statuto e i regolamenti della F.I.G.C., recependo ed integrando con regolamenti interni le specifiche norme che fossero richieste.

#### Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pub-

bliche;

- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio è utilizzato dalla associazione nel rispetto delle leggi tempo per tempo vigenti, e, tra l'altro, nel rispetto del d.lgs. 117/2017.

#### Art. 6 - Quota associativa

La quota associativa a carico degli associati è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

#### Art. 7 - Esercizi associativi e bilancio

Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

Entro centoventi giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto e dalla legge, il bilancio; entro ottobre il bilancio preventivo del successivo esercizio.

#### Art. 8 - Utili e avanzi di gestione

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 9 - Associati

Gli associati si distinguono in: a) benemeriti, b) sostenitori, c) ordinari, d) juniores.

Gli associati benemeriti sono scelti fra coloro che abbiano effettivamente contribuito all'organizzazione ed allo sviluppo della Associazione; i sostenitori sono coloro che concor-

rono a potenziare economicamente ed in misura sensibile l'organizzazione della Associazione; sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati ordinari sono regolarmente iscritti a norma del presente statuto.

Gli associati juniores sono quelli che al momento della domanda di iscrizione non hanno compiuto i 18 anni.

L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti norme:

- a) presentazione della domanda e sua accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) pagamenti delle quote sociali;
- c) accettazione senza riserva del presente Statuto e del regolamento.

Agli associati sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.

Gli associati si obbligano a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia: tutte le controversie tra associati saranno sottoposte al giudizio del Consiglio di Amministrazione e gli associati si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.G.C. In caso di controversia tra uno o più associati e uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o con il Consiglio di Amministrazione nella sua interezza il giudizio verrà demandato ad un Collegio di arbitri. Gli arbitri dovranno essere scelti tra gli associati iscritti alla Associazione e verranno nominati uno per ognuna parte in contesa e gli altri, fino a raggiungere un numero dispari, dagli arbitri nominati dalle parti. Anche in tale caso gli associati si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto, nei regolamenti della F.I.G.C. e in ogni altra norma che non sia derogabile.

#### Art. 10 - Cessazione di appartenenza alla Associazione

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni o per mancato rinnovo entro il 31 dicembre;
- b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento sociale;
- c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al Regolamento, previa constatazione all'interessato del fatto addebitatogli.

Il provvedimento sarà comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere presso Organi competenti della F.I.G.C.

#### Art. 11 - Organi della Associazione

- a) Assemblea;
- b) Presidente;
- c) Vice Presidente, se nominato;
- d) Consiglio di Amministrazione;

e) Collegio Dei Revisori, se nominato.

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali.

Non è ammessa la delega scritta.

L'Assemblea degli associati è sovrana.

L'Assemblea in seduta ordinaria si riunisce, convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per la discussione e l'approvazione dell'attività sociale, secondo i punti previsti dall'ordine del giorno.

Elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Dei Revisori, approva i bilanci, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello statuto e su tutto quanto a lei demandato per legge o per statuto.

Può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, ogni qual volta venga ritenuto opportuno e deve essere anche convocata qualora almeno un decimo degli associati con diritto di voto ne faccia domanda scritta motivata ai sensi dell'art. 20 c.c.

La richiesta deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione.

L'Assemblea delibera in forma straordinaria in tali casi:

- modificazione dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- la revoca del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- quando ad essa demandato per legge.

L'Assemblea è convocata, sia in seduta ordinaria che straordinaria con avviso inviato con qualsiasi mezzo agli aventi diritto almeno 15 giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine dell'avviso predetto presso la sede sociale e presso i centri sportivi in essere al momento della convocazione.

L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la 1°, che per la 2° convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno degli associati, od in seconda convocazione, almeno mezz'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, mentre è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con un numero di voti favorevoli pari alla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione con un numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli intervenuti, ad eccezione della deliberazione di scioglimento dell'Associazione per la quale è necessario sempre il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in assenza, il Vice Presidente inviterà l'Assemblea a nominare il suo Presidente, anche per acclamazione.

Il Presidente dell'Assemblea designa, a sua volta, tra i presenti, il Segretario, che redigerà il processo verbale e due scrutatori per il controllo delle votazioni. Il Presidente dell'Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare coi dati fornitigli dalla Segreteria il diritto di intervento all'Assemblea ed il numero dei voti validi presenti.

Tranne che nei casi specificatamente contemplati, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

I lavori sono constatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario della Assemblea. Detto verbale sarà a disposizione degli associati che ne faranno richiesta.

Le eventuali prestazioni rese all'associazione da parte degli associati e da coloro che ricoprono cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.

#### Art. 13 - Eleggibilità ed incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto gli associati di età non inferiore ai 18 anni compiuti.

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto gli associati che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità all'interno del circolo.

I membri del Collegio Dei Revisori non possono rivestire altra carica sociale. Tutti gli incarichi sono onorari ed hanno la durata di quattro anni. Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

#### Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da uno o più membri. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto. Adotta tutti i provvedimenti necessari opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo della Associazione e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente, e, straordinariamente, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri o del Collegio Dei Revisori.

La presenza di almeno la metà dei membri è richiesta per la validità delle riunioni. Le deliberazioni sono prese a mag-

gioranza di voti. Il membro che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario e subentrerà il primo dei non eletti. Quando venisse a mancare la maggioranza dei membri e nessuno di essi potesse essere sostituito dai non eletti, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio. Tra i membri del Consiglio di Amministrazione, lo stesso può nominare una Giunta Esecutiva composta da tre membri.

È stabilito, inoltre, che è vietato agli amministratori ricoprire le medesime cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

È previsto che gli incarichi svolti dagli amministratori siano di natura gratuita.

#### Art. 15 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i compiti del consiglio di amministrazione sono i seguenti: compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; adottare i provvedimenti disciplinari; nominare il Presidente ed il Vice Presidente ed assegnare altri incarichi ad Associati o Consiglieri delegati; approvare i Regolamenti interni; fissare le quote sociali annuali; designare gli atleti e nominare i capitani; autorizzare i singoli atleti che intendono partecipare a manifestazioni sportive in rappresentanza della Associazione; proporre le date delle manifestazioni organizzate dalla Associazione e curarne lo svolgimento.

In caso di urgenza le mansioni ed i poteri del Consiglio di Amministrazione possono essere esercitati dalla Giunta Esecutiva o dagli Associati o dai Consiglieri delegati, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. I compiti riguardanti l'attività agonistica possono essere affidati a una Commissione Tecnica diretta da un Direttore Tecnico (anche non facente parte del Consiglio di Amministrazione) che peraltro deve sempre riferire al Consiglio di Amministrazione del suo operato.

I libri contabili e la relativa documentazione dovranno essere sempre a disposizione degli associati, per visione e controllo, presso la sede dell'associazione previa richiesta al Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della legge sulla Privacy.

#### Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione o alla Giunta Esecutiva qualora nominata.

#### Art. 17 - Il Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può nominare a maggioranza di voti il Vice Presidente, scegliendolo tra i suoi componenti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di una assenza o impedimento.

#### Art. 18 - La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, qualora nominata, si occupa di tutte le decisioni e le iniziative di normale ordine amministrativo per il buon funzionamento del circolo, ivi compreso i normali rapporti con il personale operante nell'associazione.

#### Art. 19 - Il Collegio dei Revisori

Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario possono essere esercitate da tre associati, di cui uno è il Presidente, che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali.

Vengono nominati dall'Assemblea. L'Assemblea eleggerà anche 2 membri supplenti.

Esplicano il loro mandato in conformità delle attribuzioni dei Revisori in genere, secondo le leggi vigenti.

Qualora rilevino irregolarità amministrative, devono comunicarle per iscritto al Consiglio di Amministrazione per i necessari provvedimenti.

Nei casi di legge l'Assemblea nomina l'organo di controllo, anche nomocratico, costituito da soggetti diversi dagli associati e dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 20 - Scioglimento

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra gli associati e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra gli associati determinandone i poteri.

#### Art. 21 - Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento a fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative. Inoltre i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio ad altri Enti del terzo settore, nel rispetto di ogni normativa tempo per tempo vigente.

Art. 22 - Provvedimenti disciplinari

Indipendentemente dai provvedimenti dalla F.I.G.C., il Consiglio di Amministrazione della Associazione può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: ammonizione scritta, sospensione a termine, radiazione.

Per tali provvedimenti si applicano le norme regolamentari stabilite dalla F.I.G.C.

Art. 23 - Modifiche allo Statuto

Lo Statuto può essere modificato soltanto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un decimo degli Associati, salvo quanto detto all'art. 3.

Art. 24 - Richiamo normativo

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione, nonché, ove applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

ARTICOLO 9

ISCRIZIONE NEL REGISTRO PERSONE GIURIDICHE

Il legale rappresentante viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica e, a tal fine, ad apportare allo statuto le modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

In particolare il legale rappresentate viene autorizzato a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione e l'iscrizione della stessa nel Registro Regionale delle persone giuridiche private presso la Regione Lombardia, non essendo alla data odierna ancora istituito il Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 10

SPESE E IMPOSTE

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di tre fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su nove pagine complete e su parte della decima, e ne ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore undici e quarantanove minuti.